COMUNE DI
RICCIONE

COMUNE DI RICCIONE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11/04/2013.
Testo modificato con Del. di Consiglio Comunale: n. 12 del 27/03/2014, n. 11 del 16/04/2015, n. 11 del 21/04/2016, n. 44 del 28/12/2017 e n. 4 del 28/03/2018, in vigore fino al 30.06.2023.

Testo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05/04/2023 (in vigore dal 01.07.2023)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione e presupposto

Art. 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Misura dell'imposta

Art. 6 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta e dichiarazione

Art. 7 - Destinazione proventi derivanti dall'imposta

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art .11 - Rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011, e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 2 Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs.23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 giugno 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Riccione, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi da intendersi per le categorie alberghi e residenze turistico-alberghiere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, ostelli, affittacamere (room and breakfast, locande), Bed & Breakfast, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e 10 pernottamenti non consecutivi per i campeggi.

Art. 3 Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel comune di Riccione, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,49.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Emilia Romagna n. 16/2004 ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall' art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel Territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;

c) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi

organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

f) i portatori di handicap, con 80 % di invalidità, ed un loro accompagnatore;

g) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1-2 e 3 stelle.

h) lavoratori dipendenti e agenti di commercio che soggiornano per motivi di lavoro, con contratto, dal 8° giorno di soggiorno anche non consecutivo;

i) studenti che svolgono tirocini o stage;

l) turisti che utilizzano il treno in base a specifiche convenzioni finalizzate al miglioramento della ricettività turistica;

m) ospiti di iniziative e convegni organizzati dall'Ente, indicati dall'amministrazione e per i quali il soggiorno è a carico del comune.

2. L' applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

 - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), d), h), i), l) e f) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm;

 - per le ipotesi di cui alla precedente lett. g) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;

3. L'applicazione dell'esenzione al punto l) è prevista in ordine di richiesta fino al raggiungimento del budget previsto.

4. Al fine di sostenere i flussi turistici in periodi diversi da quello estivo, e in caso di oggettivi periodi di crisi del settore ricettivo, la Giunta può prevedere periodi di esenzione di otto giorni a cavallo delle seguenti ricorrenze:

 "San Valentino"

 "Carnevale"

 "Pasqua"

 "Ognissanti"

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

3. abrogato
4. abrogato

Art. 6 Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta e dichiarazione

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 3, comma 4, del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono richiedere la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune.
3. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni~~,~~ anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
4. I gestori devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
5. I gestori devono riversare al Comune di Riccione le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, tramite:

 - il sistema PagoPa

 - mod. F24

 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
6. Mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, i gestori rendicontano le presenze complessive, il dettaglio dei pernottamenti imponibili, dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e degli adempimenti previsti dalla norma.
7. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art, 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180.
8. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.
9. Il gestore deve:

 a. conservare ai sensi di legge tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

 b. in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.
10. I gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto mod. 21, tramite il sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 6, comma 2. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.
11. È riconosciuto ai gestori delle strutture ricettive un contributo forfettario a copertura delle commissioni pagate alle società interbancarie per l'incasso dell'imposta di Soggiorno.
 La misura del contributo forfettario non può essere superiore all'1,5 % dell'importo riscosso e versato al comune di Riccione.
 L'entità del contributo, l'impegno di spesa e le modalità di accesso al contributo, sono determinate con apposito provvedimento dirigenziale.

Art. 7 Destinazione proventi derivanti dall'imposta

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e successive modificazioni:

 a) interventi in materia di turismo a sostegno delle strutture ricettive. In questa fattispecie possono rientrare anche quei particolari progetti direttamente e immediatamente connessi all'area del "Turismo" e che soddisfano in maniera immediata e diretta e sia soggettivamente che oggettivamente la funzione di promozione del turismo locale, ascrivibili ex ante nel macroaggregato afferente alla missione "Turismo";

 b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Nei "Servizi pubblici locali" devono intendersi ricompresi tutti i servizi pubblici locali offerti dal Comune alla collettività in generale, quale ente pubblico a fini generali, la cui spesa subisce un aggravio per l'afflusso e il soggiorno di popolazione non residente.

2. Le specifiche azioni e i monitoraggi sugli impieghi e sui risultati in riferimento agli interventi di cui sopra, saranno materia di analisi e valutazione da parte del tavolo tecnico di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni propositive e consulte in materia di Turismo, composto per l' amministrazione dall'Assessore al Turismo e dal dirigente competente, e da un rappresentante delle Associazioni di categoria riconosciute e maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero.

4. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) per il monitoraggio dell'impiego dell'imposta, nonché per individuare le attività di promozione della città di Riccione nelle quali investire una percentuale degli introiti ottenuti dall'imposta di Soggiorno, accertati con l'ultimo rendiconto approvato, prevista annualmente, in misura non inferiore al 5%.

5. L'amministrazione provvede alla redazione di report periodici (con cadenza almeno annuale) degli interventi finanziati con i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno.

Art. 8 Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte del responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 comma 4 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. ii. e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. 160/2019.

3. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, inerente e relativi versamenti.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 6 comma 7, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L. 34/2019.

Art. 9 Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art, 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.

2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 4, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale, di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art, 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2000.

4. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 6, *commi 2, 3, 4, e 10 o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 8*, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13 Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

1. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 comma 5 del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del decreto-legge n. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato digitalmente da

LUIGI BOTTEGHI

Data e ora della firma: 19/05/2023 08:43:04